



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/CN 9/7786

Roma, 26 maggio 2008

OGGETTO: D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, concernente il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= R O M A =
ALLA FSP-UGL	= R O M A =
ALLA CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA - (CONSAP) - ITALIA SICURA (ANIP)	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-FPS-ADP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= R O M A =

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare della Direzione Centrale per le risorse Umane, concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
A. Fazzanese

PC/FR

Server/Varic



7786

CX 9

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio I - Affari Generali e Giuridici

N. 333-A/9807.B.7

Roma, 26 MAG. 2008

OGGETTO: D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, concernente il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA
DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO IL VATICANO

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA
SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"

SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLO STRALCIO DELLE PROCEDURE DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- e, per conoscenza:
- AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, concernente il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006/2007).

Le disposizioni introdotte dal predetto decreto hanno efficacia, salvo espressa previsione contenuta nelle specifiche norme, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del D.P.R. 170/2007, ovvero dal 1° novembre 2007.

Si precisa che relativamente ad alcuni istituti disciplinati dal decreto citato, di seguito indicati, si è pronunciata, nella seduta del 9 aprile 2008, la Commissione Paritetica di cui all'art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 164/2002,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In merito alle innovazioni di maggior rilievo in materia di gestione ed amministrazione del personale della Polizia di Stato, si formolano le seguenti considerazioni.

INDENNITÀ PER SERVIZI ESTERNI (art. 8)

L'articolo 8 introduce chiarimenti in materia di erogazione dell'indennità per servizi esterni, precisando, al fine di dirimere incertezze interpretative, la natura giornaliera dell'indennità in questione.

Pertanto, al dipendente che espleta diversi servizi esterni nella medesima giornata lavorativa, sia in regime di lavoro straordinario, ovvero a completamento dell'orario d'obbligo, deve essere corrisposta l'indennità per servizi esterni in misura unica giornaliera, pari ad euro 6,00, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 164/2002.

Per effetto della disposizione in parola, a decorrere dal 1° novembre 2007, al personale impiegato, per eccezionali o particolari esigenze di servizio, oltre il turno ordinario in un'ulteriore attività qualificabile come esterna, non può più essere liquidata la doppia indennità.

La norma, al comma 2, prevede la possibilità di corrispondere detta indennità, in misura doppia, solo a favore del personale che, per eccezionali esigenze dell'Amministrazione, svolge servizio con orario settimanale articolato a giorni alterni.

Ciò in considerazione del fatto che tale personale, ne la stessa giornata, effettua due turni di lavoro ordinario, con successivo giorno di riposo.

Anche tale disposizione esplica la sua efficacia dal 1° novembre 2007, poiché non statuisce espressamente alcuna deroga a tal proposito.

Tuttavia, con riferimento al momento della decorrenza del beneficio, occorre precisare quanto segue.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al riguardo va rammentato, invero, che un analogo orientamento era già stato accolto dalla Commissione Paritetica di cui all'articolo 29, comma 3, del D.P.R. 164/2002, la quale aveva deliberato che *"al personale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del vigente A.N.Q., effettua un'articolazione del servizio a giorni alterni, compete l'indennità per servizi esterni in misura doppia nella giornata in cui presta lavoro"*.

Detto parere, ai sensi del medesimo articolo 29, comma 2, è vincolante nel merito a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta (14 giugno 2006).

Da tale data, pertanto, al personale che già effettuava un orario settimanale articolato a giorni alterni il citato emolumento spetta in misura doppia.

Si richiama, altresì, la particolare attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, ai fini dell'invarianza della spesa, l'indennità, prevista dal comma 2 dell'articolo 8 in esame, può essere attribuita a ciascun dipendente in misura non superiore a 30 servizi esterni nell'arco del mese.

La "ratio" della disposizione è infatti quella di ancorare la corresponsione dell'indennità per servizi esterni al criterio della misura unica giornaliera su base mensile, per un numero di turni non superiore a trenta.

Tale limite mensile riguarda anche il personale che effettua un orario settimanale a giorni alterni, al quale l'indennità è riconosciuta in misura doppia. Nella concreta attuazione di quest'ultima previsione contrattuale si dovrà tenere conto delle eccezionali esigenze che, come previsto dal citato articolo 8, sono connesse alla particolare articolazione del predetto orario di lavoro. Pertanto, nei confronti del personale che effettua un orario settimanale a giorni alterni si dovrà procedere all'attribuzione dell'indennità per servizi esterni considerando trenta turni medi mensili nell'arco di ciascun anno solare.

In merito all'accertamento dei servizi remunerabili con l'indennità in argomento, si richiama la circolare 333-A/9807.D.2.2 del 20.12.1999.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ORARIO DI LAVORO (art. 10)

L'art. 10 del D.P.R. 170/2007, nel riprodurre sostanzialmente la disciplina giuridica vigente in materia, come contemplata dall'art. 16 del D.P.R. 164/2002, ha peraltro introdotto, con il comma 2, una novità concernente l'orario di lavoro del personale inviato fuori sede.

In particolare è stato sancito che, qualora l'attività espletata dal predetto personale si protragga per almeno tre ore oltre le 24,00, deve essere assicurato un intervallo, non inferiore alle dodici ore, necessario per il recupero delle energie psico-fisiche.

CONGEDO ORDINARIO (art. 11)

L'articolo 18 del D.P.R. 164/2002 stabiliva che, per motivate esigenze personali, il dipendente poteva essere autorizzato a fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

L'articolo 11 del D.P.R. 170/2007, invece, estende la possibilità di usufruire del congedo ordinario entro l'anno successivo, oltre che per le esigenze di servizio, anche per motivate esigenze di carattere privato.

La norma, inoltre, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, chiarisce esplicitamente che il personale inviato in missione all'estero può fruire, in deroga ai suddetti limiti temporali, del congedo ordinario maturato e non goduto a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

In tale modo viene salvaguardato il diritto irrinunciabile al godimento del congedo ordinario del predetto personale, che potrà quindi fruire del congedo stesso, maturato durante la permanenza in territorio straniero, entro un anno a decorrere dal rientro nella sede di servizio.

La disposizione prevede, poi, la possibilità di monetizzare il congedo ordinario al personale che transita, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, in altre Amministrazioni, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la possibilità di giovare del congedo ordinario maturato e non fruito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La previgente disciplina giuridica non considerava la possibilità di corrispondere detto compenso al personale della Polizia di Stato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia che transitava in altre Amministrazioni e, conseguentemente, a detti dipendenti non veniva garantita né la possibilità di fruire delle ferie maturate nei ruoli della Polizia di Stato, né la facoltà di poter percepire il compenso sostitutivo.

La disposizione in esame, inoltre, chiarisce che, ai fini della maturazione del congedo ordinario aggiuntivo spettante al personale della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 395/95, deve essere considerato utile solo il servizio prestato nelle Forze di Polizia, nelle Forze Armate e nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Si evidenzia a tal proposito che in sede di Commissione Paritetica, citata in premessa, è stato riconosciuto utile, ai fini in esame, anche il servizio di leva.

Diversamente, non può essere computato, per la maggiorazione del congedo ordinario aggiuntivo, il servizio reso in precedenza presso altre Amministrazioni dello Stato.

CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVA (art. 12)

L'articolo 12 ripropone essenzialmente la disciplina giuridica vigente in materia, integrandola, tuttavia, in particolare con i commi 3 e 5.

Il comma 3 introduce una sostanziale modifica in materia di trattamento economico del personale in aspettativa per infermità ed in attesa del riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio.

Infatti, prima della sua entrata in vigore, i dipendenti che venivano giudicati non idonei parzialmente al servizio di Polizia, per una malattia non ancora riconosciuta come dipendente da causa di servizio, potevano subire la riduzione della retribuzione se il Comitato di verifica per le cause di servizio avesse espresso il proprio parere oltre il dodicesimo mese continuativo di aspettativa per infermità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La norma, invece, nella sua attuale formulazione, stabilisce che in tale ipotesi il personale continua a percepire il trattamento economico fisso e continuativo in misura intera fino alla pronuncia degli organi competenti in materia, salvo ripetizione delle somme in caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio entro ventiquattro mesi dalla data di avvio del relativo procedimento.

Le SS.LL., pertanto, vorranno impartire precise direttive ai dipendenti uffici che amministrano il personale, affinché in simili ipotesi venga tempestivamente predisposto il provvedimento di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, da inoltrare alla Prefettura - U.T.G. competente per l'emanazione del provvedimento di aspettativa per infermità.

Il decreto di concessione deve essere notificato all'interessato e trasmesso in copia, con la massima sollecitudine, all'Ufficio amministrativo-contabile che ha in carico la partita stipendiale, per i relativi adempimenti.

Si sottolinea, in particolare, che la nuova disposizione consente di attribuire, al personale collocato in aspettativa in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, l'intero trattamento economico durante tutto il periodo trascorso in aspettativa.

L'aspettativa si conclude con il provvedimento finale di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta.

Gli uffici interessati, non appena acquisito il suddetto provvedimento, procederanno alla verifica degli eventuali presupposti per il recupero delle somme erogate.

L'eventuale ripetizione delle retribuzioni deve essere riferita alla metà delle somme corrisposte dal 13° al 18° mese di aspettativa continuativa ed all'intero trattamento economico corrisposto oltre il 18° mese.

Tali recuperi non devono essere effettuati nei casi in cui:

- l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio;
- l'infermità non sia riconosciuta dipendente da causa di servizio ed il dipendente chieda di attivare la procedura di passaggio ad altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero di altre Amministrazioni, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339;
- la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga dopo ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa per infermità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La ripetizione delle somme deve risultare da un apposito provvedimento, emanato dalla medesima Prefettura - U.T.G. che ha decretato l'aspettativa per infermità, che deve poi essere notificato all'interessato e trasmesso all'Ufficio amministrativo-contabile che ha in carico la partita stipendiale.

Nel suddetto provvedimento devono essere chiaramente indicati la decorrenza dell'aspettativa e la relativa data di cessazione, gli estremi del provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, i periodi per i quali si deve procedere al recupero con l'indicazione della rispettiva misura (50% ovvero 100% degli emolumenti).

Non devono essere indicati, invece, gli importi della retribuzione da recuperare, in quanto tale incombenza spetta agli uffici amministrativo-contabili competenti, i quali, sulla base della documentazione ricevuta, quantificano l'eventuale debito, notificandolo all'interessato, ed attivano la procedura per il recupero delle somme dovute.

Con riferimento, in particolare, al personale che al 31/10/2007 si trovava già in aspettativa ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 154, ovvero dell'articolo 19, comma 3, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, si precisa che, a partire dal 1° novembre 2007, compete l'intero trattamento economico, ferma restando la retribuzione spettante fino al 31/10/2007 che resta disciplinata dalle previgenti disposizioni.

Conseguentemente anche per questi dipendenti è necessario:

- emanare un nuovo provvedimento di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, a decorrere dal 1° novembre 2007;
- eseguire le operazioni di verifica sopra illustrate, in occasione dell'emanazione del provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- procedere agli ulteriori adempimenti nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per il recupero delle somme corrisposte.

Infine, si ritiene opportuno chiarire che il provvedimento finale del procedimento per il riconoscimento o meno della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è quello previsto dall'articolo 14, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Altra novità riguarda il contenuto del comma 5 della disposizione: in argomento che sancisce, per il personale, il diritto a percepire le indennità previste per la giornata lavorativa anche nell'ipotesi in cui non sia stato possibile completare il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio medesimo.

TERAPIE SALVAVITA (art. 13)

L'articolo 13 introduce rilevanti novità per il personale affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre a queste assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

La norma, infatti, stabilisce che non devono essere computati, nei giorni di congedo straordinario, i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti all'applicazione delle predette terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria che, sebbene sia definita "militare", è da ritenersi più appropriatamente identificabile con struttura sanitaria della Polizia di Stato, quale organo competente, *ex lege* in via esclusiva, ad effettuare gli accertamenti sanitari e la vigilanza sul rispetto della relativa disciplina giuridica nei confronti del personale della Polizia di Stato.

La certificazione delle assenze del personale, connesse con la sottoposizione a terapie salvavita, spetta pertanto alle strutture sanitarie della Polizia di Stato, come può altresì desumersi dal fatto che l'articolo 13 è inserito nel Titolo I del testo normativo, che si occupa solo delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Si ritiene doveroso evidenziare che il beneficio in parola non comporta effetti giuridici sulla posizione del dipendente, poiché, per espressa statuizione, i giorni di assenza a cui la norma si riferisce sono a tutti gli effetti equiparati al servizio e sono retribuiti, con esclusione soltanto delle indennità, del compenso per lavoro straordinario e di quegli altri compensi che sono comunque dovuti in ragione dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

La disposizione, inoltre, prevede un ulteriore beneficio per agevolare il soddisfacimento delle particolari esigenze collegate alle terapie o alle visite specialistiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si tratta della possibilità, per il dipendente, di chiedere al dirigente dell'Ufficio, Istituto o Reparto, di poter effettuare un orario di lavoro, nell'ambito delle tipologie individuate dall'A.N.Q., che gli consenta di poter compiere tutti gli adempimenti necessari per la tutela della sua salute.

Sul punto è importante richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla "ratio" della disposizione in parola, la quale tende ad assicurare al dipendente la possibilità di chiedere un'articolazione dell'orario di servizio che gli consenta di effettuare le terapie o le visite specialistiche senza dover fare ricorso agli altri istituti giuridici già vigenti (come, ad esempio, l'aspettativa, il congedo straordinario, i permessi brevi di cui all'articolo 17 del D.P.R. 395/95).

Su tale aspetto la già menzionata Commissione Paritetica ha ritenuto necessario precisare, in modo inequivocabile, la possibilità, per il dipendente che deve soddisfare le particolari esigenze collegate alle terapie di cui necessita, di chiedere e quindi di ottenere dall'Amministrazione una idonea articolazione del proprio orario di lavoro.

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI (art. 14)

Anche l'art. 14 del D.P.R. 170/2007 presenta importanti novità in materia di tutela delle lavoratrici madri.

In particolare, il comma 1 - lettera a), stabilisce l'esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età.

Ne deriva, quindi, che, per poter avvalersi dell'esonero in questione, è necessario che l'orario di servizio dei coniugi coincida in modo completo.

Ciò significa che l'Amministrazione, a richiesta di uno dei coniugi, è tenuta ad accordare il beneficio solo qualora vi sia coincidenza temporale tra i turni di servizio dei coniugi stessi (mattina - pomeriggio - sera).

Viceversa, non si ha diritto ad accedere al beneficio di cui trattasi nell'ipotesi in cui i diversi servizi coincidano in modo parziale o residuale, ovvero qualora l'organizzazione dell'Ufficio, Reparto o Istituto in cui i coniugi dipendenti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

prestano rispettivamente la propria attività, in considerazione della tipologia dei turni di servizio ivi esistenti, non consenta un'effettiva alternanza di impiego tra i coniugi.

Su tale peculiare aspetto in sede di Commissione Paritetica è stato ribadito che *"fermo restando il divieto di sovrapposizione completa dei turni, gli Uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze del personale interessato, anche facendo ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa vigente (orario flessibile, mobilità interna)"*.

La successiva lettera b) del comma 1 disciplina l'esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio.

In tale ambito si è ritenuto opportuno chiarire il diritto al predetto esonero anche in favore del padre, poiché le precedenti disposizioni contrattuali, nelle loro originarie formulazioni, risultavano discriminanti rispetto alle norme che disciplinano la tutela della maternità e paternità, in quanto individuavano solo la madre o le situazioni monoparentali come titolari del beneficio in argomento.

Il padre, infatti, poteva essere esonerato, ai sensi dell'articolo 53 del D.L.vo 151/01, solo dal lavoro notturno (inteso come quello svolto in via non occasionale, per almeno sette ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino).

Pertanto, il personale maschile impiegato nei turni continuativi poteva essere esonerato solo nel quadrante 00/07 e non anche in quello 01/07.

La nuova disposizione, invece, riconosce anche al padre la possibilità di essere esonerato dal turno notturno e, pertanto, anche dal turno 01/07.

Ai fini della concessione del beneficio in argomento risulta vincolante il presupposto che il coniuge del richiedente svolga un'attività lavorativa il cui orario sia articolato, in via non eccezionale, anche nelle fasce orarie notturne.

Ciò in quanto il requisito dell'alternanza, espressa dalla norma, si realizza solo qualora entrambi i genitori siano concretamente destinatari dello stesso beneficio.

La lettera c) della norma in esame prevede espressamente l'esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali, dal turno notturno o dai turni continuativi articolati sulle 24 ore, sino al compimento del terzo anno di età del bambino.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Dal combinato disposto delle lettere b) e c) si desume che il requisito dell'alternanza è, oggi, richiesto solo per il padre, potendo invece la madre essere esonerata dal turno notturno per il solo fatto di avere un figlio di età inferiore a tre anni.

L'articolo 14, comma 1, lettera g), sancisce, poi, il divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore

La novità di tale norma consiste nell'estensione del citato diritto anche al padre lavoratore, considerato che i turni continuativi, per la loro peculiare articolazione, risultano incompatibili con la piena fruizione del beneficio in argomento.

Si richiama, infine, l'attenzione sul contenuto del comma 3 della disposizione in esame, nel quale è precisato che nel caso di adozione o affidamento preadottivo i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Ciò significa che i benefici connessi al compimento di una determinata età del bambino, previsti dalle disposizioni vigenti in materia, iniziano a decorrere dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

CONGEDO PARENTALE (art. 15)

Il comma 9 dell'articolo 15, in analogia a quanto stabilito dall'art. 14 comma 3, appena esaminato, puntualizza che, in caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici previsti dalla normativa contrattuale in materia di congedi parentali si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

DIRITTO ALLO STUDIO (art. 16)

La disposizione sana la preesistente disparità di trattamento tra il personale, dovuta alla circostanza che la disciplina previgente stabiliva la possibilità di attribuire e conteggiare le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti, nell'ambito delle 150 ore, solo per la preparazione ad esami universitari o post universitari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'art. 16, al comma 1, invece, ora estende tale beneficio anche al caso di preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, riconoscendo tale posizione meritevole di tutela alla stregua di quelle già individuate dalla norma.

TUTELA LEGALE (art. 17)

Con l'art. 17, comma 1, si è inteso attualizzare il sistema della tutela legale alla luce delle disposizioni legislative intervenute a disciplinare la materia nel corso degli anni.

Infatti, intuibili ragioni di equità hanno indotto ad estendere il beneficio del rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio del dipendente al coniuge ed ai figli del dipendente stesso in quanto deceduto.

Con il comma 2, invece, mediante l'esplicito richiamo alle disposizioni citate nel precedente comma, si è voluto estendere la normativa vigente in materia di anticipazione delle spese di difesa, già prevista con riferimento ai procedimenti penali per fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (art. 32 della legge 152/75), anche ai casi rientranti nell'ambito dei procedimenti penali per fatti diversi dall'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (art. 18 d.l. 67/97, convertito in legge 135/97).

In particolare, la somma di 2.500 euro, quale anticipazione per le spese legali, viene attribuita ai dipendenti anche in tali casi, consentendo agli interessati di fruire, con una procedura semplificata, di una somma, rigidamente prefissata nell'ammontare massimo, per le primarie incombenze economiche relative al giudizio, atteso il rilevante interesse che riveste per l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza la tutela del personale della Polizia di Stato che si trova a dover sopportare spese per la propria difesa in giudizi in cui sono coinvolti per ragioni connesse con l'adempimento del servizio, salvo rivalsa se, al termine del procedimento, viene accertata la responsabilità del dipendente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per la liquidazione del beneficio si fa rinvio alla precedente circolare n.333-A/9807.B.6 del 24.1.2003.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganeli